

Tribunale di Udine 26 ottobre 2023. Giudice Calienno.

(omissis)

Le misure protettive richieste dalla società erga omnes, ossia indistintamente nei confronti di tutti i creditori, vanno confermate per il periodo massimo di 120 giorni di cui all'art. 19 4 comma CCII, salvo eventuale proroga, con le declaratorie di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18 CCII.

Per offrire la doverosa motivazione di siffatta conclusione giova premettere che nell'impianto del Codice della Crisi, le misure protettive, differentemente dai provvedimenti cautelari, non hanno di norma uno o più soggetti "passivi" determinati, ma possono produrre effetti, quanto meno in astratto e nella fase iniziale del procedimento di composizione negoziata della crisi, nei confronti di una platea indeterminata di destinatari (creditori e/o terzi).

Vi rientrano, anzitutto quelle misure che a norma dell'art.

18 1 comma CCII conseguono quale effetto automatico, sino all'eventuale conferma o revoca ex art. 19 CCII; dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettivi e dell'accettazione dell'esperto, ossia il divieto per creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Va, però, evidenziato che l'art. 18 1 comma CCII, così come in precedenza previsto dall'6, comma 1, D.L. n. 118 del 2021 estende l'efficacia delle misure protettive ai "beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa": è possibile, ad esempio, che la misura protettiva sia diretta ad inibire l'esecuzione forzata su un bene, di proprietà di un terzo, ma che il debitore detiene in forza di un contratto di locazione o di leasing o di comodato, in quanto funzionale all'esercizio dell'impresa oppure, per lo stesso motivo, su un bene di proprietà della società debitrice, su cui il terzo vanta un di un diritto reale di garanzia.

Sono, invece, esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

Il CCII, come già in precedenza disposto dal D.L. n. 118 del 2021, ha confermato il divieto per i creditori di acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. Tuttavia, mentre nella normativa concorsuale comune il divieto non è disponibile dalle parti, nell'ambito della composizione negoziata della crisi -che per l'appunto non è una procedura concorsuale- il divieto è, invece, "disponibile": difatti, il debitore ed il singolo creditore possono accordarsi per l'acquisto della prelazione, anche a dispetto degli altri creditori.

Ai sensi del CCII, come anche in precedenza previsto dal D.L. n. 118 del 2021, devono altresì considerarsi misure "protettive", in quanto poste a presidio del tentativo di composizione negoziata della crisi: i) l'impossibilità di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale o di accertare lo stato d'insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi; ii) il divieto per i creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18 CCII.

È bene evidenziare sin da subito che il Tribunale ritiene che il sistema così delineato non legittimi il ricorso a misure protettive atipiche, ossia al di fuori di quelle previste dall'art. 18, considerando atipiche anche quelle relative al patrimonio di soggetti che non coincidono con quello dell'imprenditore che ha chiesto l'accesso alla composizione negoziata e l'applicazione di misure protettive, salvo il caso che la misura riguardi determinati beni e diritti di terzi di cui l'imprenditore si avvalga per l'esercizio della propria impresa.

Ciò trova conferma nel dato letterale dell'art. 19 CCII, che attribuisce al debitore che abbia presentato, unitamente alla domanda di nomina dell'esperto, anche l'istanza di misure protettive, la facoltà di domandarne al tribunale la conferma o la modifica delle stesse, senza

fare riferimento ad ulteriori e non previste misure, fermo restando che il tribunale, su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, può limitarne l'effetto a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

A questo punto, però, occorre soffermarsi sulla questione nodale che si agita nel procedimento che ci occupa, ossia quali siano i limiti della delibazione che il giudice deve compiere al fine dell'emissione del provvedimento di conferma, modifica e/o revoca delle misure protettive.

A tale proposito occorre prendere le mosse dal dibattito sviluppatosi all'indomani dell'entrata in vigore delle D.L. n. 118 del 2021 che aveva fatto propendere la maggioranza degli interpreti e della giurisprudenza pronunciatisi sul punto, tra cui lo stesso Tribunale di Udine con il decreto del 28/7/22, per la tesi che la delibazione rimessa al giudice fosse rivolta non tanto a verificare in astratto l'attitudine delle misure protettive a perseguire la funzione di salvaguardare le trattative in sé, ma ad accertare, sebbene sommariamente, la concreta strumentalità delle stesse ad assicurarne il buon esito, ossia, la funzionalità delle misure protettive rispetto alla ragionevole possibilità di superamento da parte dell'impresa dello stato di squilibrio patrimoniale, economico e/o finanziario, e di prosecuzione dell'attività.

Tale chiave interpretativa è stata fatta propria dal CCII che ha recepito il legame funzionale delle misure protettive al buon esito delle trattative, richiedendo espressamente, al 4 comma dell'art. 19 CCII, il parere dell'esperto sul punto.

Si tratta quindi di una delibazione che impone al giudice, come osservato da autorevole dottrina, di mutare prospettiva rispetto a quella tradizionale, in quanto al tribunale si chiede di verificare ex ante, non ex post, "l'utilità di un percorso che dovrebbe restituire valore e benessere collettivo e consociato e nuove opportunità all'imprenditore senza pregiudicare ingiustamente i creditori."

Pertanto, siffatta delibazione, stante la natura cautelare del procedimento di conferma delle misure protettive, sarà rivolta, quanto al fumus, nell'accertamento sommario della condizione oggettiva rappresentata da uno stato di crisi o insolvenza sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché reversibile, tale cioè da rendere tuttora ragionevolmente perseguibile il risanamento; quanto al periculum nell'accertare il rischio che la mancata concessione di misure positive possa pregiudicare il buon esito delle trattative, indagine quest'ultima che si estende a tre distinti profili: a) esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse da parte dell'imprenditore con correttezza e buona fede; b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) il bilanciamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato e creditori.

Così delineate le linee guida della delibazione che il giudice è chiamato a compiere, occorre soffermarsi sul fumus, non prima di aver sottolineato, come già anticipato nel decreto di nomina dell'ausiliario del 4/10/23, che il fulcro della composizione negoziata è costituito dalla risanabilità dell'impresa ossia dalla prognosi che il progetto del piano di risanamento proposto, in uno con il relativo piano finanziario semestrale e il prospetto delle iniziative da adottare, sia funzionale ad affrontare e a risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico e patrimoniale che, pur rilevando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili.

Ciò perché nella presente fase, è bene ribadirlo, il tribunale deve operare un bilanciamento tra gli interessi debitori e le aspettative dei creditori, rispetto al quale assume valore preminente la valutazione positiva sul percorso di risanamento intrapreso ossia la ragionevole perseguibilità del risanamento al fine di valutare la funzionalità delle misure protettive richieste per assicurare il buon esito delle trattative sottese al progetto proposto.

Orbene, come riportato nel parere dell'Esperto, il Piano predisposto dalla R. si sviluppa nell'arco temporale 2023- 2027 e si pone l'obiettivo, da un lato, di creare un nuovo leader del comparto delle costruzioni generali, anche per effetto del perfezionamento dell'ipotizzata operazione straordinaria con A. e, dall'altro lato, di garantire un riequilibrio della situazione economico-finanziaria della Società per il tramite di interventi diretti sulla struttura di governance ed amministrativa interna, nonché attraverso una modifica degli accordi di finanziamento in essere con le Banche Finanziatrici.

In sintesi, il Piano poggia sulle seguenti principali assunzioni di natura industriale e finanziaria:

- (i) transformation plan della governance e della struttura organizzativa interna, con conseguente efficientamento e riduzione dei costi;
- (ii) rifocalizzazione del business aziendale sul comparto infrastrutture in Italia, con contestuale rafforzamento nell'area dell'Unione Europea e progressiva riduzione della presenza in Africa e Medio Oriente;
- (iii) svolgimento di importanti commesse appaltate da A. e R. anche nell'ambito del PNRR;
- (iv) operazione straordinaria con A. denominata "Progetto Titanus" (meglio rappresentata nel ricorso ex art. 19 CCII);
- (v) supporto delle banche finanziatrici in parte mediante concessione di nuove linee di firma, eventualmente anche assistite dal beneficio della prededuzione, e in parte mediante la rinegoziazione degli accordi finanziari in essere;
- (vi) richiesta di aumento delle linee di credito per factoring attualmente concesse;
- (vii) conclusione della valutazione in corso circa il trattamento del POSC (Prestito Obbligazionario Subordinato Convertibile) nell'ambito della Proposta di Manovra Finanziaria e conseguenti eventuali modifiche;
- (viii) la cessione ad istituti di credito diversi dalle banche finanziatrici dei crediti anche futuri afferenti le commesse nell'ambito del "Superbonus 110%".

Tutte operazioni da attuarsi in esito al perfezionamento di un accordo che la Società ambisce di poter definire nelle forme di cui al primo comma dell'art. 23 CCII e che potranno anche eventualmente essere perseguite mediante la predisposizione di un piano attestato e la stipulazione degli accordi di risanamento di cui al combinato disposto degli artt. 23, secondo comma, lettera a) e 56 CCII.

Al fine di valutare compitamente le concrete prospettive di risanamento sulla scorta di siffatto piano, viene in soccorso il parere dell'ausiliario che ha consentito al Tribunale, nella oggettiva difficoltà del giudizio che è chiamato ad esprimere, di convincersi pienamente, per le ampie e condivisibili argomentazioni espresse dal dott.

T. nel proprio parere rispetto al quadro delineato sul punto dall'Esperto, che le prospettive della situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale in cui versa la R. possano allo stato essere ritenute suscettibili di concreta aspettativa di attuazione, anche alla luce degli accadimenti successivi al deposito del parere dell'Esperto e all'udienza dello scorso 28 settembre.

In altri termini, l'ausiliario, sulla base delle circostanze riscontrate, ritiene, allo stato, sussistente una non manifesta implausibilità delle prospettive di risanamento e, quindi, sussistenti quelle concrete prospettive di risanamento di cui all'art. 17 5 comma CCII sulla scorta della Proposta di Manovra Finanziaria e Business Plan 2023- 2027 elaborata dalla ricorrente, non senza sottolineare che sia in qualche modo fisiologico che siffatta proposta sia soggetta a integrazioni e modifiche che potrebbero anche riguardare l'inserimento nelle ipotesi di piano dell'operazione straordinaria con A., ove venisse confermata a breve la sua concreta attuabilità.

Ciò per la condivisibile considerazione che nel corso di un procedimento di risanamento aziendale sia necessario affrontare incertezze ed eventi imprevisi, connessi ad una molteplicità di circostanze, che nella fase delle trattative, che qui in particolare interessa, comportano anche, nella maggioranza dei casi, modifiche alle proposte ai creditori e dei piani ad esse funzionali.

In particolare, quanto al profilo dell'idoneità dei flussi di cassa previsionali al ripristino dell'equilibrio finanziario ed alla connessa criticità evidenziata dall'Esperto con riferimento alle scoperture previste negli ultimi due anni di piano, l'ausiliario ha evidenziato che "va in primo luogo considerato che al realizzarsi delle ulteriori condizioni operative e gestionali attese, la Società potrebbe trovarsi in una situazione economica, finanziaria e patrimoniale idonea a prefigurare la concessione di nuove linee di finanziamento funzionali alla copertura di detto squilibrio.

Va altresì considerato che le previsioni conseguenti all'eventuale perfezionamento dell'accordo con A. evidenziano un ulteriore miglioramento dei flussi finanziari attesi, sì da far venir in tal caso meno dette previsioni di scoperture."

Basandosi su quanto riferito dall'Esperto, in relazione all'incontro cui lo stesso ha partecipato il 25 settembre scorso con i manager apicali di A. (Presidente del CdA, managing director, responsabile legale e CFO), l'ausiliario ha evidenziato come risultino concrete le prospettive di addivenire al prefigurato accordo, essendo stato confermato lo stato avanzato delle trattative, delle quali è stata ipotizzata la definizione entro il prossimo mese di novembre.

Sul punto è significativo, altresì, che lo stesso Esperto abbia anche preannunciato che nel corso delle trattative con A. è emersa la possibilità di addivenire ad una semplificazione delle operazioni inizialmente previste in funzione dell'accordo, che a quanto consta attualmente risulta prevedere: - una struttura più semplificata delle operazioni societarie, che riguarderebbero una sola società controllata da R.D.E.; - l'affidamento a R.D.E. di opere per corrispettivi compresi tra 1 e 2 miliardi di Euro, in 10 anni;

-l'affidamento alla controllata Te. di forniture per circa 150 milioni di Euro.

Il che costituisce un ulteriore rafforzamento delle concrete prospettive di risanamento le quali derivano anche dalle concrete attività poste in essere dalla R. al fine dell'approvazione del bilancio 2022 e della nomina di un amministratore indipendente, così come il rafforzamento della struttura organizzativa con l'affidamento ad A.P. dell'incarico avente ad oggetto, tra l'altro, la funzione di CRO nella persona del suo managing partner dott. P.R., che l'ausiliario riferisce di nota competenza ed esperienza, oltre all'avvio delle interlocuzioni con i creditori commerciali.

Ciò per offrire adeguata risposta a quelle criticità che lo stesso ausiliario, ritenendo non infondate talune valutazioni del Collegio Sindacale e dell'Esperto e in parte condivise dai creditori finanziari circa gli assetti organizzativi funzionali alla complessa gestione del processo di risanamento e alla necessità di un certo grado di discontinuità quanto meno tra governance e compagine azionaria, ha considerato non prive di rilievo, così come il rinvio dell'approvazione del bilancio 2022 nonché le attività integrative resesi necessarie per la formazione degli elenchi dei creditori.

Prima, però, di affrontare gli ulteriori argomenti su cui il tribunale fonda il proprio convincimento rispetto alle concrete prospettive di risanamento, occorre prendere posizione per l'appunto sul mancato deposito, con l'istanza di conferma delle misure, del bilancio relativo all'esercizio 2022, considerato che il 2 comma lett. a) dell'art. 19 CCII prevede che unitamente al ricorso vadano depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi.

Sul punto ritiene il Tribunale che la mancata produzione del bilancio dell'ultimo esercizio non precluda di per sé l'esame della domanda di conferma delle misure protettive tenuto conto che gli elementi fondamentali che connotano la composizione negoziata della crisi - che, è bene

sottolinearlo, non è una procedura - sono, da un lato la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, ossia la continuità aziendale, e dall'altro il dovere per l'imprenditore che vi acceda, sancito dall'art. 4 del CCII, di comportarsi secondo buona fede e correttezza e, soprattutto per quanto qui interessa, di illustrare la propria posizione in modo completo, veritiero e trasparente, offrendo le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate.

Pertanto, ogniqualvolta le assunzioni e le valutazioni che gli amministratori devono compiere nella redazione del bilancio siano condizionate dalla continuità, o meno, dell'attività caratteristica e tale continuità dipenda per l'appunto dal progetto di piano risanamento proposto nell'ambito della composizione negoziata, i doveri di cui al citato art. 4, in uno con il principio di veridicità del bilancio, fan sì che possa ritenersi giustificato, come nella fattispecie concreta al vaglio del tribunale, il rinvio dell'approvazione del bilancio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle trattative nell'ambito della composizione negoziata, pena al contrario la frustrazione della finalità di risanamento dell'impresa cui sono funzionali le misure protettive richieste, fermo restando comunque il dovere per l'imprenditore di illustrare con ogni altro possibile mezzo la propria posizione in modo completo, veritiero e trasparente, offrendo le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate.

In quest'ottica, è significativo come riportato nella nota 2), che il 13.10.2023 il dott. S., CFO della Società, trasmetteva all'Esperto e all'Ausiliario una comunicazione (vedi allegato 1 al parere dell'ausiliario) relativa all'avvio delle interlocuzioni con i creditori commerciali con crediti scaduti, che la Società ha ritenuto di instaurare mediante apertura di una apposita piattaforma telematica dedicata stante la numerosità e dislocazione degli stessi ("migliaia di soggetti nelle geografie più disparate"), con la quale rendere più agevolmente disponibili le informazioni già in essere nella piattaforma telematica della composizione negoziata.

Oltre a ciò assume rilievo, come sottolineato dall'ausiliario, che la R. abbia dato corso, su sollecitazione dei creditori finanziari, alla prima fase delle attività inerenti l'Independent Business Review ("IBR") sul piano, affidata a società di consulenza di primario standing, con emissione nel giugno scorso di un interim report con il quale sono state analizzate criticamente le assunzioni e le incertezze sottese all'attuazione del piano, anche mediante analisi delle principali commesse e delle loro marginalità.

Quanto poi alla fondatezza e razionalità delle assunzioni strategiche poste a fondamento del piano, e alla loro coerenza con il contesto del mercato di riferimento, l'ausiliario ha evidenziato che non sono stati individuati elementi che portino a ritenere non condivisibili le valutazioni dell'Esperto sul punto.

L'ausiliario ha poi valorizzato l'affidabilità dei processi volti all'identificazione degli effetti economici, finanziari e patrimoniali conseguenti alle azioni pianificate, evidenziando l'esistenza di un sistema informativo e di reporting interno sulla base del quale la Società provvede all'aggiornamento delle stime previsionali con un grado di analiticità riferito, tra l'altro, ai diversi contratti d'appalto in portafoglio (backlog). Ha poi rilevato che "Le incertezze relative alla continuità aziendale sono state peraltro valutate dagli amministratori anche sulla base di un aggiornamento delle previsioni dei flussi di cassa, su base mensile sino ad ottobre 2024, che tiene conto della svalutazione di crediti per 3,5 milioni da ultimo iscritta in bilancio e che evidenzia una copertura delle necessità finanziarie sulla base di determinate assunzioni (incluso un ulteriore incremento degli scaduti verso fornitori); non vi sono inclusi gli eventuali effetti dell'operazione straordinaria con A. ma si prevede l'utilizzabilità degli affidamenti di firma in essere, tenuto conto degli spazi formalmente già disponibili e di quelli che la Società prevede si libereranno per effetto del revolving connesso al completamento delle iniziative in essere. È

verosimile che tale ultima circostanza possa comportare a breve la richiesta di autorizzazione al loro utilizzo in via di prededuzione, ex art. art. 22 primo comma lett. a) CCII.”.

Vi è poi un ulteriore significativo aspetto che rafforza il convincimento del tribunale sulla sussistenza delle concrete prospettive di attuazione del risanamento basato sui flussi derivanti dalla continuità diretta dell'attività, avendo l'ausiliario evidenziato che esse “trovano un certo grado di riscontro nella rilevante crescita dei volumi di produzione conseguiti nel corso del 2023, ancorché in minor misura all'emergere della situazione di squilibrio finanziario. L'ulteriore crescita dei volumi per le annualità successive è prevista sulla base delle commesse che per i primi anni di piano (in via decrescente) risultano già in gran parte acquisite. L'esame della situazione patrimoniale al 30.06.2023 e dei report direzionali disponibili evidenzia un miglioramento della capacità di generazione di marginalità e della redditività operativa, salvo ulteriori eventi straordinari o non ricorrenti. La misura in cui la Società sarà in grado di conseguire gli obiettivi prefissati dovrà pertanto essere tempestivamente monitorata.”.

Infine, trattandosi di condizione essenziale per il successo di qualsiasi piano di risanamento, emerge dalla relazione dell'ausiliario che pare possibile “una convergenza di interessi che contempli quelli della Società e dei suoi creditori e stakeholder, tale da configurare i presupposti per il raggiungimento dell'accordo di risanamento”, tenuto conto che, salvo l'unico caso di un creditore costituitosi nel presente procedimento successivamente all'udienza dello scorso 28 settembre, non constano, all'esito di tale udienza, posizioni contrarie alla conferma delle misure protettive, in ragione verosimilmente delle aspettative degli esiti alternativi. suscettibili di rilevarsi di gran lunga più penalizzanti.

Valutata positivamente la ricorrenza del fumus, occorre, quindi, soffermarsi sul requisito del periculum che si sostanzia nell'accertare sommariamente la ricorrenza del rischio che la mancata concessione di misure positive possa pregiudicare il buon esito delle trattative.

È bene subito anticipare che il tribunale ritiene che siffatto requisito sussista pienamente alla luce dei tre distinti profili in cui esso si articola: a) esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse da parte dell'imprenditore con correttezza e buona fede; b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) il bilanciamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato e creditori.

Quanto al punto a), occorre ribadire che la composizione negoziata della crisi non costituisce una procedura concorsuale.

Da ciò discende che non c'è alcun obbligo a carico dell'imprenditore che vi accede di coinvolgere tutti i creditori nelle trattative; non vi è alcun ordine di distribuzione delle somme, non dovendosi rispettare la par condicio creditorum; non c'è necessità di impedire ai creditori di acquisire posizioni di vantaggio, non a caso non sono inibiti pagamenti e il debitore rimane in bonis.

Ribadito questo concetto e le conseguenze che ne derivano, lo stesso Esperto ha confermato che la società ricorrente ha da tempo ingaggiato una serrata trattativa con gli istituti di credito, ossia con i creditori finanziari, evidenziando che tale trattativa ha consentito alla Società di ottenere un accordo di standstill sino al 31.3.2023, poi prorogato sino al 31.5.2023 e da ultimo richiesto sino al 31.7.2024. Senonché, per effetto dell'accesso di R. alla procedura di composizione negoziata della crisi “tale nuova richiesta di proroga dello standstill può considerarsi assorbita”. In ogni caso, nel corso dell'incontro cui ha partecipato anche l'Esperto è emersa una generica disponibilità degli istituti di credito a continuare a supportare l'impresa pur segnalando che, allo stato, le linee di credito sono esaurite e che la mancata approvazione del bilancio e la conseguente incertezza circa la continuità aziendale non consentono nuove istruttorie di credito. Allo stesso tempo, gli istituti di credito, in attesa di garanzie sulla continuità, non hanno

manifestato all'Esperto particolare contrarietà alla conservazione delle misure protettive, invero quasi auspicandole nell'attesa di conoscere gli sviluppi delle (separate) trattative volte al perfezionamento della c.d. operazione Titanus.

Al contempo l'Esperto ha rilevato nel suo parere che nessuna trattativa è stata promossa, né stimolata da parte dell'imprenditore nei confronti dei fornitori e dei creditori aventi natura non finanziaria, fermo restando che successivamente al deposito del parere, come dato atto dall'ausiliario nel suo parere, sono iniziate le interlocuzioni della società con i creditori commerciali.

Ritiene, però, il tribunale che tale ritardata iniziativa nei confronti dei creditori commerciali non assuma, per quanto sopra esposto, di per sé un elemento contrario alla conferma delle misure perché, da un lato, nell'ambito della composizione negoziata non vi è un obbligo di coinvolgere nelle trattative tutti i creditori e, dall'altro, soprattutto nel caso di specie, è del tutto comprensibile la scelta dell'imprenditore di privilegiare, almeno nella fase iniziale, le trattative con i creditori finanziari che gli consentano, attraverso il piano di risanamento, di garantire l'auspicata continuità aziendale, onde acquisire contezza, nella successiva trattativa con i creditori commerciali, appartenenti per lo più al rango chirografario, delle proprie disponibilità finanziarie e/o della possibilità di avviare nuovi ordini e commesse su cui basare un'eventuale ristrutturazione di tale ingente debito, offrendo le soluzioni ritenute dalle parti più consone ai loro rispettivi interessi.

Né infine l'Esperto ha rilevato in relazione alle trattative comunque avviate dalla società la violazione da parte dell'imprenditore degli obblighi di correttezza e di buona fede.

Sicché il tribunale ritiene che ricorra nella fattispecie il profilo sub a).

Quanto al profilo sub b), risulta del tutto evidente che la conferma delle misure protettive nei confronti della generalità dei creditori, ossia con efficacia erga omnes, è indispensabile in relazione all'entità del debito maturato (i debiti verso i fornitori e verso gli altri creditori diversi dalle banche ammonta al 30/6/23 rispettivamente a Euro 258.967.001 e a Euro 361,852.073) che, se fosse posto in esecuzione nella presente fase, non consentirebbe la realizzazione di quelle condizioni su cui si fondando le concrete prospettive di risanamento sopra illustrate, anche in previsione dell'eventuale perfezionamento dell'operazione straordinaria con A.

Resta, infine, il profilo sub c), ossia il bilanciamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato e creditori.

In merito a tale requisito, ritiene il tribunale che assuma particolare rilievo la posizione assunta dai creditori i quali, anche con riguardo a quelli costituitisi nel presente procedimento, salvo per una singola posizione, hanno manifestato sostanzialmente, anche mutando l'originaria posizione nel corso dell'udienza del 28/9/23, di non essere contrari alla conferma delle misure protettive, verosimilmente perché gli esiti alternativi alla continuità aziendale potrebbero rilevarsi, specie per il ceto chirografario, ben più penalizzanti rispetto alle loro ragioni creditorie.

Il che costituisce il fulcro del bilanciamento tenuto anche conto del limitato arco temporale del sacrificio imposto ai creditori rispetto ai benefici che gli stessi potrebbero ottenere nell'ipotesi di successo del piano di risanamento.

In definitiva, ritiene il tribunale che il ricorso vada accolto e le misure protettive vadano confermate erga omnes per il periodo massimo di legge, ossia per 120 giorni, salvo eventuale proroga, con le declaratorie di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18 CCII.

Ricorrono nella fattispecie giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

visto l'art. 19 CCII (D.Lgs. n. 14 del 2019) a) conferma per il termine massimo di centoventi giorni ex art. 19, comma 4, CCII, salvo l'eventuale proroga ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 19 CCII, le seguenti misure protettive erga omnes:

1. il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ex art. 18, comma 1, CCII;

2. il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi comprese quelle collettive) o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa, ex art. 18, comma 1, CCII;

b) dichiara che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII, dal giorno della pubblicazione della presente istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

c) dichiara, ex art. 18, comma 5, CCII, che i creditori sociali nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 18 CCII.
(omissis).